

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 2 del 20.03.2019

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI L'AQUILA

.....

OGGETTO: Fornitura energia elettrica e servizi afferenti – Affidamento ad HERACOM SpA in adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 16, lotto 12 Abruzzo e Molise – CIG derivato : Z9E27AB5AB

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, del 22 luglio 2015 e del 31.01.2017 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 107 del 26 marzo 2018 del Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali con la quale il Dott. Michele Montanari viene immesso, a decorrere dal 1^ aprile 2018, nei ruoli della dirigenza di seconda fascia dell'ACI ed assegnato per il servizio presso la Direzione Territoriale ACI di L'Aquila;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal

Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO che il Comitato esecutivo, nella riunione del 15 novembre 2018, allo scopo di far fronte alle esigenze conseguenti alla vacatio della titolarità dell'incarico di Segretario Generale dell'Ente, ha definito in via transitoria, per il periodo dal 1^ novembre al 31 dicembre 2018 e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Segretario Generale, l'assetto delle attribuzioni inerenti ai principali ambiti di competenza propri della figura dello stesso Segretario Generale;

RILEVATO che, con la suddetta deliberazione, il Comitato Esecutivo ha attribuito al Presidente, tra le altre competenze, la definizione e l'assegnazione agli uffici del budget di gestione 2019 (artt. 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione ed art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità);

TENUTO CONTO che il Consiglio Generale, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha ratificato la predetta delibera del Comitato Esecutivo del 15 novembre 2018;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2019, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Unità Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall’art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l’energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l’art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all’organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall’art.26, legge n.488/1999 e dall’art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d’impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle

procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che il precedente contratto per la fornitura di energia elettrica è giunto a naturale scadenza nel mese di luglio 2018 e che a tale data, non risultando attiva alcuna convenzione CONSIP per il territorio di riferimento essendo in corso di espletamento la relativa procedura di individuazione del terzo contraente (bando Consip pubblicato in data 25.06.2018 per il lotto 12 – Regioni Abruzzo e Molise), si attivava automaticamente, sino al subentro del nuovo contraente come per legge, il regime di salvaguardia di cui alla L. 125/2007 con la Soc. HERA COMM srl, individuata quale esercente del servizio per il periodo 01.01.2017/31/12/2018 e come meglio ratificato con propria determinazione n. 5/2018;

PRESO ATTO che a seguito della conclusione delle procedure CONSIP in data 22.12.2018 risulta attiva, a far data dal 21.12.2018 e sino a tutto il 22.02.2020 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 16" il cui Lotto 12, relativo alle Regioni Abruzzo e Molise è stato aggiudicato alla Soc. HERA COMM srl e risulta attivo a far data dal 22.02.2019;

CONSIDERATO che la Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile, con eventuale opzione per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (c.d. "Opzione verde"), e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto a costi e condizioni di estrema trasparenza;

DATO ATTO che sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo biennio, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 16", tenendo anche conto dell'alea connessa all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, si prevede una stima annua presunta pari ad € .10.000,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla Convenzione Consip è da ritenersi coerente con le disposizioni in materia di controllo della spesa pubblica e nell'ambito degli interventi volti a garantire una gestione economica ed efficiente tenendosi anche conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012;

RITENUTO, conseguentemente, di aderire alla più volte citata Convenzione Consip esercitando, in coerenza con gli indirizzi dell'Ente in materia di energy management e di sostenibilità ambientale, l'opzione a prezzo fisso da fonte rinnovabile affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla Soc. HERA COMM srl ai prezzi ed alle condizioni tutte recate dalla convenzione

medesima;

VISTO l'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e le istruzioni operative dell'ANAC in base alle quali sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie contrattuali relative all'adesione ad accordi quadro o convenzioni;

DATO ATTO che per il contratto in oggetto è stato acquisito il CIG derivato Z9E27AB5AB;

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con la presente determinazione a contrarre è garantire la continuità della fornitura di energia elettrica presso la sede della Direzione Territoriale ACI di L'Aquila e, con essa, assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio;

Tutto quanto precede da valere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- Di aderire alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 16" – Lotto 12 Regioni Abruzzo e Molise – a prezzo fisso, 12 mesi con opzione verde, aggiudicata alla Soc. HERA COMM srl, per il periodo dal 01.06.2019 (data di inizio dell'erogazione come da capitolato tecnico Consip) a tutto il 31.05.2019;
- di dare atto che, sulla base dei consumi storici e nei limiti del vigente budget di struttura assegnato, si presume una spesa annuale pari ad €10.000,00, dando atto che la stessa sarà contabilizzata sul conto di costo 410723003 – Settore Contabile 4051 a valere sul budget di gestione assegnato per il corrente esercizio per la somma di € 6.000,00 al netto dell'IVA e sull'esercizio finanziario 2020 per la somma di € 4000,00 al netto dell'IVA;
- di dare atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG derivato** Z9E27AB5AB.

Firmato

Il Direttore Territoriale

Dott. Michele Montanari